

BEHOLD S.R.L.

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
CONTENENTE
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DI CRISI AZIENDALE
(EX ART. 6, CO. 2 E 4, D.LGS. 175/2016)**

ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2022

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016
Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC
(documento del 18.04.2023)

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato in data 18.04.2023 con Determinazione dell'Amministratore Unico che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.*

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la *“crisi”* come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.*

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso altri indicatori.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati, sulla base delle specifiche caratteristiche della società.

	Anno corrente n	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di struttura				
Margine di disponibilità				
Indici				
Indice di liquidità				
Indice di disponibilità				
Indice di copertura delle immobilizzazioni				
Indipendenza finanziaria				

Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)				
Risultato operativo (EBIT)				
Indici				
Return on Equity (ROE)				
Return on Investment (ROI)				
Return on sales (ROS)				
Altri indici e indicatori				
Rapporto tra PFN e EBITDA				
Rapporto D/E (<i>Debt/Equity</i>)				

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno annuale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione in data 18.04.2023, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2022, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La Società, svolge l'attività delle holding impiegate nelle attività gestionali, come previsto dall' art 2 dello Statuto ha come oggetto la gestione e la valorizzazione delle partecipazioni dirette di quote in imprese spin off che valorizzano a mercato i risultati della ricerca svolta nell'ambito dell'Università di Bologna – Alma Mater Studiorum e delle partecipazioni in fondi di investimento/veicoli di gestione di fondi di investimento dedicati a sostenere investimenti in iniziative imprenditoriali generate dalla proprietà intellettuale dell'Ateneo.

La società potrà inoltre svolgere nei confronti delle società ed imprese partecipate attività di direzione strategica, coordinamento, organizzazione, consulenza, fornitura di servizi comuni, anche di outsourcing e finanziamento.

Occasionalmente la società potrà effettuare prestazioni di consulenza in materia amministrativa e di gestione aziendale nei confronti di terzi e compiere ogni altra operazione, mobiliare e finanziaria, strettamente necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società si qualifica quindi quale strumentale nei confronti dell'ente di riferimento ed unico socio l'Università di Bologna – Alma Mater Studiorum e svolge, esclusivamente nell'interesse di quest'ultima, le attività e le prestazioni necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali universitarie, operando secondo il modello in house providing stabilito dall'ordinamento italiano e dall'Unione europea.

1.1 RELAZIONI OPERATIVE CON L'ENTE PUBBLICO SOCIO

SERVIZI GESTITI

Gestione delle partecipazioni in società spin off

Con Accordo Specifico con Alma Mater Studiorum - Università di Bologna del rep. 3505/2023 e num. Prot. 81135 del 24/03/2023, la società si è impegnata a:

- Supportare le procedure di costituzione per l'avvio delle imprese per le quali il CdA dell'Università delibererà la partecipazione nel rispetto di quanto definito nel disciplinare,
- Designare un consigliere di amministrazione, all'interno degli Organi di gestione delle società spin off partecipate
- procedere al trasferimento delle partecipazioni
- procedere a richiedere ad Almacube, incubatore dell'Università di Bologna, e perfezionare entro 6 mesi dalla richiesta avanzata, il trasferimento delle partecipazioni al valore nominale (costo storico di acquisizione) per le società spin off costituite nel periodo 1/1/2018 al 02/09/2020 qualora gli attuali soci delle spin off siano disponibili, al fine di consentire tale operazione, a rinunciare al diritto di prelazione.

- procedere a richiedere ad Almacube, incubatore dell'Università di Bologna, e perfezionare entro 6 mesi dalla richiesta avanzata, il trasferimento delle partecipazioni al valore nominale (costo storico di acquisizione) per le società spin off costituite nel periodo 2/09/2020 al 31/12/2021 di cui non sia ancora stato fatto il trasferimento al 31/12/2022.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2022 vede come socio unico l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24/05/2022, con decorrenza 22/06/2022 per un periodo di 3 anni: ed è dotato di tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quanto stabilito dall'art. 20 dello Statuto, rubricato: Modalità di esercizio del controllo analogo dell'Università di Bologna sulla società, a cui si rimanda.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un sindaco unico con funzioni di revisore legale nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna in Bologna in data 29/04/2022 e rimarrà in carica per un periodo di 3 anni.
La revisione è affidata al Dott. Alessandro Saccani.

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2022 è la seguente: non ci sono unità di personale dipendente o parasubordinato a parte l'Amministratore Unico.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;

- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti (ove applicabile);
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente). La società è stata costituita in data 22/12/2021, pertanto esaminerà gli indici con riferimento al suo primo esercizio sociale non avendo anni pregressi da porre a confronto.

Analisi stato patrimoniale

MARGINI

Il margine di struttura primario è una somma algebrica che confronta le immobilizzazioni con il patrimonio netto. Esso cerca di indagare se le fonti messe a disposizione dai soci siano sufficienti a coprire gli impieghi durevoli dell'azienda. Il valore calcolato è positivo, la struttura aziendale è finanziata totalmente dai mezzi forniti dai soci.

Il margine di disponibilità (capitale circolante netto) rappresenta la capacità dell'impresa a far fronte autonomamente alla passività di breve periodo facendo leva sulle liquidità e sulle disponibilità di magazzino. Il valore di tale margine si ottiene come differenza tra le attività correnti e le passività correnti. Con il termine corrente indichiamo le attività e le passività la cui durata è inferiore ai 12 mesi.

	Anno corrente 2022
Stato Patrimoniale	
Margini	
Margine di struttura	22.182
Margine di disponibilità	22.182

INDICI

L'indice di disponibilità è dato dal rapporto tra l'attivo circolante e le passività a breve.

Attivo circolante = crediti + liquidità + magazzino

Passività a breve = fornitori + debiti a breve + banche BT

Evidenzia la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni a breve attraverso l'utilizzo del capitale circolante.

Un indice superiore a 1,40 si può considerare ottimale.

L'indice di indipendenza finanziaria indica il grado di solidità patrimoniale dell'azienda in termini di rapporto tra il capitale proprio ed il totale dell'attivo dello stato patrimoniale. I valori di riferimento differiscono notevolmente a seconda della tipologia dell'"analisi/valutazione" (investimento o merito creditizio).

Nell'ambito della definizione del merito creditizio indichiamo i seguenti valori di riferimento:

Ottimo: 25-30%

Buono: 15%-20%

Sufficiente: 8-10%

Critico: <7%

L'indice di autocopertura delle immobilizzazioni prende in considerazione esclusivamente il capitale proprio, ovvero le risorse interne dell'azienda, mettendolo in relazione con le attività immobilizzate. Tale indice esprime quindi il grado di indipendenza finanziaria di un'impresa, ovvero la sua autonomia rispetto a fonti di finanziamento esterne.

Per calcolarlo si utilizza la seguente formula: capitale proprio / valore delle attività immobilizzate.

Quando il risultato è maggiore o uguale a 1 (situazione ideale) significa che gli investimenti immobilizzati sono stati realizzati solo grazie all'apporto di capitale proprio e l'azienda è dunque solida.

Se il risultato è inferiore a 1 significa invece che l'azienda ha fatto ricorso anche a fonti di finanziamento esterne: più basso è il risultato, meno solida è l'impresa.

	Anno corrente 2022
Stato Patrimoniale	
Indici	
Indice di liquidità	2,18
Indice di disponibilità	2,53
Indice di autocopertura delle immobilizzazioni	3,9
Indipendenza finanziaria	58%

Analisi conto economico

MARGINI

31/12/2022	
Ricavi	75.000
Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda)	23.410
Margine operativo netto (MON o Ebit)	23.054
Utile (perdita) d'esercizio	15.605
Attività fisse	7.623
Patrimonio netto complessivo	29.805
Posizione finanziaria netta	26.946

Il **M.O.L.** è il margine operativo lordo, ovvero il risultato operativo ante ammortamenti; viene rapportato al valore dei ricavi per valutare la redditività delle vendite in termini di ritorno operativo e di autofinanziamento allo stesso tempo. Il M.O.L. incorpora di fatto il livello di

autofinanziamento (liquidità) prodotto prima di eventuali oneri e proventi straordinari, oneri finanziari ed imposte.

Conto economico	
Margini	
Margine operativo lordo (MOL)	23.410
Risultato operativo (EBIT)	23.054

INDICI

Il ROE indica la redditività del patrimonio netto, ovvero il ritorno economico dell'investimento effettuato dai soci dell'azienda. L'indice è buono se supera almeno di 3 - 5 punti il tasso di inflazione, essendo in ogni caso fortemente influenzato dal settore di riferimento.

Il ROI indica la redditività operativa dell'azienda, in rapporto ai mezzi finanziari impiegati. In altre parole, consente di misurare il ritorno finanziario dell'iniziativa che per essere soddisfacente deve risultare superiore contemporaneamente o al tasso di remunerazione atteso dall'azionista (vedi ROE); o al costo medio del denaro in prestito (mezzi finanziari di terzi). La misura ottimale dell'indice, oltre che essere influenzato sensibilmente dal settore di riferimento, dipenderà dal livello corrente dei tassi di interesse. Sulla base della situazione attuale si può indicativamente stabilire che il ROI sia:

Ottimo per valori pari/superiori 10% - 12%

Buono per valori compresi tra 8% - 9%.

Il ROS misura la redditività delle vendite in termini di gestione caratteristica (reddito operativo). È un indicatore chiaramente influenzato dal settore in cui opera l'azienda; può risultare inoltre condizionato in positivo o in negativo dalla politica degli ammortamenti adottati, per cui va valutato in stretta relazione con l'indice M.O.L.

Indici	
Return on Equity (ROE) Utile netto/Patrimonio netto	52,36
Return on Investment (ROI) Reddito operativo/capitale investito netto	45,05
Return on sales (ROS) Reddito operativo/fatturato	30,74
Altri indici e indicatori	
Rapporto tra PFN e EBITDA	1,28
Rapporto D/E (<i>Debt/Equity</i>)	NA

Rapporto tra PFN e EBITDA: Tasso dell'indebitamento finanziario netto esprime, approssimativamente, la capacità e i tempi di rimborso dell'indebitamento finanziario netto attraverso il cash flow della gestione caratteristica, rappresentato dall'EBITDA. Solitamente si ritiene che tale rapporto debba attestarsi sotto il 3 (quindi 3 anni), mentre 4 rappresenta già una soglia a partire dalla quale la situazione diventa critica.

Rapporto D/E (Debt/Equity)

Definisce la garanzia offerta dai mezzi propri in caso di liquidazione. Viene anche definito dal rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto. L'indicatore debt/equity dà un segnale positivo quando assume valori bassi, e ancor di più quando non è possibile calcolarlo, in quanto la posizione finanziaria netta è positiva. La posizione finanziaria netta della società è positiva ed è pari alle disponibilità liquide 26.948 non avendo debiti finanziari. L'indice non è calcolabile.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

Il grado autonomia finanziaria, nonché il quoziente di disponibilità e di liquidità immediata hanno tuttavia un grado di rischio superiore alla media, trattandosi di società "mono-cliente" e quindi strettamente correlata alle politiche finanziarie del socio (cliente). Si ritiene appropriato un monitoraggio periodico, in accordon con il programma di valutazione del rischio.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha in corso di adozione: - regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori (la cui emanazione è stata posticipata nell'attesa dell'entrata in vigore delle modifiche sul Codice dei contratti pubblici in seguito al D.lgs 36 del 31.3.2023 - regolamento per il reclutamento del personale;	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di strutture di controllo
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta		E' in corso di valutazione l'adozione di: - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012*;
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

*In pendenza di uno studio di fattibilità sull'applicazione della normativa e della strategia di prevenzione della corruzione, trasparenza ed etica ad una società a socio unico e priva di personale, la Società osserva, nei limiti della compatibilità, i principi del Codice etico e di Comportamento dell'Università di Bologna.